



Tribunale di Ravenna
Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti
V.le G. Falcone 67 – Tel. 0544/511872
Mail: daniele.ferlini@giustizia.it
PEC: unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
PEO: unep.tribunale.ravenna@giustizia.it
Prot.: prot.unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
www.tribunalediravenna.it

UFFICIO DIRIGENZA

Ill.mo Sig. Presidente dell'Ordine Avvocati
Ravenna

Indagini ricerca dei beni da pignorare art. 492-bis cpc
Accesso diretto Agenzia delle Entrate

Il sottoscritto Dr. Daniele Ferlini, in qualità di Funzionario Dirigente l'Unep di Ravenna,

CONSIDERATO CHE

- la lett. b) del comma 12 dell'art. 1 l. delega 206/2021 demandava al Governo di «prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis», sì da evitare «il paradosso di una perdita di efficacia del precetto indipendente dalla condotta inerte del creditore», come si legge nella Relazione illustrativa.
- Il d.lgs. 149/2022, attuando la delega 206/2021, ha diversificato riformando la disciplina di cui all'**art. 492-bis c.p.c.** – e, conseguentemente, quella di cui all'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesta che le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle banche dati non sono funzionanti – **a seconda che l'istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto** (e dopo il decorso del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 482 c.p.c.) **oppure prima di tale momento.**

- Nella **prima ipotesi**, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, in quanto tale attività – si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 – implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'**ufficiale giudiziario** già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prevedono l'art. 492, commi 4, 5 e 7, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall'art. 492-*bis* c.p.c. sarà effettivamente praticabile, ridurrà notevolmente – nota la Relazione illustrativa – il carico dei Presidenti delle sezioni esecuzioni dei tribunali, dato l'elevato numero delle richieste di autorizzazione.
- La nuova disciplina delineata dall'art. 492-*bis* c.p.c., **notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica**, prevede che, su istanza del creditore, l'**ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede**, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla **ricerca con modalità telematiche** dei beni da pignorare.
- Nella **seconda ipotesi**, allorché la richiesta di ricerca telematica **preceda la notifica del precetto** o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'**autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale**, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.
- **Il termine di efficacia del precetto** di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c. (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) **rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell'istanza**, tanto nel caso in cui sia presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c., quanto nel caso in cui sia stata formulata al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c., ovviamente a precetto già notificato e fintanto che non sia funzionante il sistema di accesso alle banche dati operata direttamente dall'ufficiale giudiziario.
- La sospensione *ipso iure* del termine opera **per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-*bis* c.p.c.**, fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale oppure fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso art. 492-*bis* c.p.c., contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali.
- La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista *ex novo* nell'anzidetto quarto comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso. Inoltre, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-*bis* c.p.c.**,

nel quale è previsto che, al fine di verificare il rispetto del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione di tale termine per effetto delle ricerche telematiche, **con la nota d'iscrizione a ruolo** depositi, con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale**, quando è prevista, nonché la comunicazione del **verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario** alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali.

- In conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo **ultimo comma all'art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 492-bis c.p.c. terzo comma, **l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere** l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali di cui allo stesso art. 492-bis, comma 4, c.p.c.
- Il **comma 3 dell'art. 492-bis c.p.c.**, prevede che *"... L'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."*
- In data **20 Giugno 2023** il Ministero della Giustizia sottoscriveva con l'Agenzia della Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis cpc da parte degli Unep. (ALL. 1)
- Per la completa e regolare attivazione del servizio, il Ministero della Giustizia richiedeva agli Unep l'adozione delle seguenti misure:
 - 1) nota n. 22108 del 7/6/2023: designazione del responsabile dei flussi telematici che nel caso di specie è lo scrivente dirigente Unep;
 - 2) nota n. 21601 del 9/6/2023: registrazione degli stessi al Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) per lo scambio "interamente automatizzato" di informazioni con amministrazioni, società, enti, e ditte individuali, che garantisce la riservatezza dei dati; regolarmente effettuata in data 10/6/2023;
 - 3) nota del 19 luglio 2023: predisposizione dell'ambiente di sicurezza nell'area riservata Entratel dell'Unep, regolarmente generato in data 10/8/2023.
- Il Ministero della Giustizia, con nota **prot. 31630.U del 21/8/2023** (ALL. 2) ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto alle banche dati di cui all'art. 492 bis

c.p.c., per la ricerca telematica dei beni. Infatti, essendosi positivamente conclusa la sperimentazione presso gli uffici pilota, ai sensi dell'art. 492 bis comma 4 c.p.c. a decorrere dal **22 agosto 2023** è attivo con valore legale e disponibile per tutti gli UNEP, previa registrazione al Sistema di Interscambio flussi Dati di Agenzia delle Entrate (SID) secondo le modalità già indicate nella nota m_dg.DOG07.29-07-2023.0029415.U_2023-07-28, il servizio di accesso diretto alle seguenti banche dati: a) Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica; b) atti del Registro; c) archivio dei Rapporti finanziari. Per caratteristiche strutturali del sistema S.I.D., il servizio funziona in modalità asincrona, pertanto le risposte alle interrogazioni non perverranno in tempo reale.

- A seguito del patch day del 21 agosto 2023 è stato attivo il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e GSU-PCT per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e la ricezione della relativa risposta.
- Al riguardo i software in uso negli studi legali non sono ancora aggiornati per l'invio telematico all'applicativo GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico) per cui l'inoltro all'Unep avverrà tramite il canale PEC istituzionale come finora in uso secondo le modalità descritte in seguito.
- Oltre all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, l'Unep richiedeva e stipulava in data 8 marzo 2023 la convenzione per l'accesso diretto al **Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna**, denominata "**S.I.L.E.R.**" dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna.
- L'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ha adottato con Determinazione n° 1572 del 04/11/2020 la Convenzione "*aperta*" per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La Convenzione prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possano richiedere l'accesso ai dati presenti nel SILER o nel modulo di gestione della Cassa integrazione in Deroga (SILER CIGD) quando l'utilizzazione di tali dati sia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- Il **S.I.L.E.R.** è uno strumento di supporto agli operatori **dei Centri per l'Impiego** per l'erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro che supporta **i Centri per l'impiego** nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini (colloqui di preselezione, patto personalizzato ex 150/2015) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte di lavoro) del proprio territorio.
- Il S.I.L.E.R. è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio ma regolamentato per garantire **sicurezza e qualità dei dati**. Ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale.
- Detto sistema contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale, compresi i dati e informazioni relativi all'accesso alla cassa integrazione in deroga.

- In particolare, è presente l'**elenco dei rapporti di lavoro** effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente. I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati nel S.I.L.E.R. (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) dei Centri per l'impiego della regione Emilia-Romagna, per competenza territoriale (domicilio del lavoratore o sede del datore di lavoro). Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l'impiego per ogni dipendente.
- Nel S.I.L.E.R. potrebbero non essere presenti alcuni rapporti/periodi di lavoro, in particolare:
 - **rapporti di lavoro autonomo anche in forma occasionale** (perché non comunicati ai Centri per l'impiego);
 - **rapporti di lavoro con agenzie di somministrazione** (perché comunicati ai Centri per l'impiego entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il rapporto di lavoro);
 - **rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione** (perché comunicati ai Centri per l'impiego entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il rapporto di lavoro);
 - **rapporti di lavoro domestico** (in quanto comunicati all'INPS che provvede ad inviarli ai Centri per l'impiego a cadenza periodica);
 - **rapporti di lavoro instaurati prima del 11/01/2008.**
- I servizi forniti dal Sistema Informativo Lavoro ai Soggetti Convenzionati sono:
 - Servizio di ricerca, che consente di cercare i dati in base al contenuto di metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati medesimi;
 - Servizio di consultazione, che consente di eseguire, ad esempio, operazioni di visualizzazione e navigazione.
- Pertanto, ogni Funzionario unep è abilitato ad accedere al Siler con le credenziali inviate nella casella di posta elettronica personale in data 23 marzo 2023 dall'Agenzia regionale per l'impiego.
- Ogni istanza/riciesta di un atto con effetti giuridici che perviene all'Unep dovrà essere registrata così come previsto dall'Ordinamento (artt. 116 e 118 d.p.r. 1229/59) e dal T.U. Spese di Giustizia (art. 37 d.p.r. 115/02) e nota Min. Giustizia prot. 6/742/03-1 del 29/4/2003, nel registro cronologico mod. C e conseguentemente percepiti i relativi diritti, se previsti, in materia.
- L'istanza di accesso alle banche dati è diversa a seconda che si chiedi l'accesso alla banca dell'Agenzia delle Entrate oppure all'Agenzia regionale per il Lavoro.
- Pertanto, si **rende necessario distinguere e redigere due distinte tipologie di istanze così denominate:**
 - ✓ **Istanza ricerca beni art. 492 bis, co. 1, cpc A.d.E. (ALL. A);**

✓ **Istanza ricerca beni art. 492 bis, co. 1, cpc Siler (ALL. B).**

- Dopo l'invio e la successiva risposta dell'A.d.E., l'Unep dovrà provvedere alle relative attività previste dall'art. 492-bis cpc commi 4 e ss., cpc e, in particolare:

4° comma: *"Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."*

Il quarto comma delinea il procedimento di attuazione delle ricerche e le attività ivi previste:

- a) **Accesso banche dati :** *Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati (.....), l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto agli stessi, contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.*
- b) **Verbalizzazione ricerche:** *Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.*
- c) **Pignoramento:** *L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico, prevedendo così anche la copia di quanto sopra. Nel caso di cui al secondo comma (autorizzazione del Presidente del Tribunale), il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.*

5° comma (cd. pignoramento mobiliare d'ufficio): *"Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro*

quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente."

In questo caso, se l'accesso ha consentito di individuare cose (beni mobili) che si trovano in luoghi appartenenti al debitore si possono verificare due situazioni:


- se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, **quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio** agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520.
- Se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta**, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

6° comma: *"L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale."*

Correlato al 5 comma, è il caso delineato dal 6 comma dove l'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa/un bene individuato mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale (*occorre far rendere la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc, 4 comma*).

7° comma (pignoramento presso terzi in caso di rinvenimento dei crediti nella disponibilità di terzi d'ufficio): *"Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.*

Pertanto, se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, **l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale**, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis cpc,



al debitore e

al terzo

che dovrà anche contenere:

- l'indicazione del credito per cui si procede;
- del titolo esecutivo e del precetto;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma;
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- dell'ingiunzione ex art. 492 cpc;
- dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, cpc;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 cpc.

Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

8° comma: (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore):

“Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario **sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso l'attività dell'ufficiale giudiziario si limita alla comunicazione al creditore del verbale delle risultanze delle indagini.**

9° comma: (pignoramento eseguito in base all'indicazione del creditore):

“Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”

- Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, **l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso l'attività dell'ufficiale giudiziario si limita alla comunicazione al creditore del verbale delle risultanze delle indagini.**
- Pertanto, in quest'ultimo caso dall'invio a mezzo pec del verbale ex art. 492-bis, comma 4, cpc si attenderanno le disposizioni della parte al fine di procedere correttamente al pignoramento.
- La riforma Cartabia ha previsto che il deposito di atti/provvedimento/documenti all'Unep possa avvenire anche con modalità telematiche da parte del difensore, del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale

- e del liquidatore con le modalità di attestazione di conformità previste dagli artt. 196-*decies* e 196-*undecies* disp. att. cpc..
- Il trattamento e il sistema di comunicazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di trasmissione dei documenti informatici e relativa gestione e conservazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e connesse Linee Guida.
 - In particolare, l'**Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti** presso il Tribunale di Ravenna, ha adottato il Manuale di gestione del protocollo informatico e della gestione documentale della **A.O.O.** (Area Organizzativa Omogenea dell'Amministrazione che usufruisce, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali) in quanto come tale qualificata ed individuata nell'allegato 6 al citato *"Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero della Giustizia"*, adottato con provvedimento prot. DGSIA 1768 in data 28 febbraio 2021.
 - Il manuale di gestione documentale è stato redatto ai sensi del paragrafo 3.5 delle *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* pubblicate sul sito web istituzionale dell'AGID in data 11.9.2020: in base al citato paragrafo, *"Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi."*
 - In materia, con decreto del 5/1/2022 il Presidente del Tribunale, Dr. Michele Leoni, ha nominato le seguenti figure:
"Responsabile della gestione documentale (RSP) il Dirigente dr. Daniele Ferlini;
Amministratore di A.O.O. il Funzionario Unep Dr.ssa Michela Casari; vicaria il Funzionario Unep Maria Giulia Villanova;
Referente per la gestione delle PEC e PEO istituzionali il Funzionario Unep Dr.ssa Michela Compagnucci; vicaria il Funzionario Unep Maria Giulia Villanova."
 - Il decreto di nomina delle figure responsabili, il manuale di gestione dei flussi dei documenti informatici redatto e adottato dal dirigente Unep, la normativa C.A.D. (D. Lgs. 82/05) e le relative linee guida, nonché il manuale di gestione dei flussi dei documenti informatici del Ministero della Giustizia sono consultabili presso il Dirigente Unep.
 - In conformità alla normativa vigente in materia di trasmissione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tutti i pc e i programmi informatici sono circolanti all'interno della rete internet Giustizia (R.U.G.) protetta, mentre i documenti informatici ricevuti e inviati in materia di ricerca dei beni da pignorare per l'accesso al SILER sono conservati nell'area informatica *Sharepoint* denominata *"Area Unep Ravenna"* (si tratta del tool di Microsoft 365 che permette la comunicazione e la collaborazione digitale: consente agli utenti di archiviare, organizzare, condividere e accedere a tutti i documenti e informazioni utili da tutti i dispositivi creando così una piattaforma per la gestione dei contenuti) accessibile esclusivamente, oltre al dirigente unep come proprietario, ai Funzionari Unep

addetti al servizio in qualità di membri che vi accedono con le credenziali di posta elettronica istituzionale del Ministero della Giustizia.

Quanto sopra considerato,

SI COMUNICA CHE

con decorrenza **23 agosto 2023**, le istanze di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale all'indirizzo PEC:

unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it

Il modello delle istanze **distinte per le due tipologie:**

- ✓ **Istanza ricerca beni art. 492 bis, co. 1, cpc A.d.E. (All. A):**
- ✓ **Istanza ricerca beni art. 492 bis, co. 1, cpc Siler (All. B).**

Ogni istanza inviata, firmata digitalmente, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c., nonché di copia conforme all'originale (attestati dall'Avvocato) del titolo e del precetto notificati ed essere corredata della ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario della somma di € **6,71** sul conto corrente bancario **IT11K0854213108000000156047**, acceso sull'Istituto di credito **La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, Soc. Coop., Agenzia n. 42**, salvo l'esenzione per materia prevista per le esecuzioni (materie: lavoro, famiglia e gratuito patrocinio).

Il versamento del diritto unico sopra indicato dovrà essere distinto per ogni istanza, in difetto la richiesta non potrà essere registrata.

Le istanze saranno registrate nei modelli cronologici Ricerca Beni (R.B.), C (se a pagamento) o C/Ter (se esente) in base all'ordine di arrivo.

In caso di richiesta di accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dopo la risposta di quest'ultima, verrà rilasciato il processo verbale previsto dall'art. 492-bis, comma 4, cpc, nonché verranno espletate le eventuali attività d'ufficio previste dalla normativa.

Il processo verbale delle operazioni, firmato digitalmente, sarà reso all'Avvocato istante dal Funzionario che ha eseguito la ricerca a mezzo PEC.

Allo stesso modo tutte le eventuali ulteriori attività previste dalla normativa ed espletate dal Funzionario saranno rese da quest'ultimo previa richiesta della somma dovuta e dopo aver ricevuto il bonifico bancario.

In caso di richiesta di accesso alla banca dati S.I.L.E.R., il Funzionario addetto, dopo aver esperito i controlli formali sulla documentazione allegata, accede alla banca dati con le credenziali personali e redige il relativo processo verbale completo dei dati di cui al comma 5 dell'art. 492-bis cpc sottoscrivendolo digitalmente. Il verbale verrà comunicato a mezzo mail o pec.

In caso di verbale positivo mediante l'accesso diretto al **Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna, (S.I.L.E.R.)** dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna, per la richiesta dell'atto di pignoramento presso terzi, si dovrà depositare la seguente documentazione:

- 1) atto di pignoramento presso terzi;
- 2) titolo in originale;
- 3) precetto notificato in originale;

4) verbale di accesso al Siler.

L'istanza, la documentazione ricevuta e la risposta saranno conservati in formato digitale come sopra descritto.

Si allegano:

- 1) Testo convenzione Ministero-Agenzia delle Entrate;
- 2) Nota Avvio servizio del 21 agosto 2023.

Fac simile istanze:

- A) Art. 492 bis cpc A.d.E.;
- B) Art. 492 bis cpc Siler.

Ravenna, 28/8/2023.

Il Funzionario Unep Dirigente